

Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

1. Dott.ssa Concetta Potito - PRESIDENTE
2. Dott. Paolo Rizzi - GIUDICE
3. Dott. Alessio Marfè - GIUDICE REL./EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2014, avente per oggetto: separazione giudiziale e vertente

TRA

V.A.M. (c.f.: (...)), rappresentata e difesa dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliata in ...4;

RICORRENTE

E

R.P. (c.f.: (...)), rappresentato e difeso dall'Avv.ed elettivamente domiciliato in...;

RESISTENTE

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Foggia

INTERVENTORE EX LEGE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.

Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunciata la loro separazione personale.

2. Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione all'altro coniuge, ai sensi dell'art. 151, co. 2, c.c.

Sul punto, va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge, ovvero da entrambi, comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.

Grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

L'antiorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Applicando i principi sopra richiamati al caso in esame, le domande di addebito reciproche devono essere rigettate.

Dagli atti processuali e dalle risultanze istruttorie emerge, infatti, che la crisi familiare e l'intollerabilità della convivenza coniugale risalgono ai primi anni di matrimonio e che, comunque, sono molto risalenti nel tempo, mentre non vi è prova di un nesso di causalità tra le lamentate violazioni dei doveri coniugali (violenze fisiche e verbali, infedeltà, allontanamento dalla casa familiare) e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.

Sin dagli atti introduttivi del giudizio, entrambi i coniugi hanno dedotto che, al di là di un breve iniziale periodo, l'intero matrimonio è stato costellato da profondi dissidi, aspri e frequenti litigi e lunghe separazioni di fatto. Sia la moglie che il marito hanno lamentato ripetute violenze fisiche e verbali.

I due figli, F.A. e D., escussi quali testimoni, hanno confermato l'esistenza di una insanabile frattura tra i genitori sin dai primi anni di matrimonio.

La figlia D., nata pochi giorni dopo il matrimonio, ha dichiarato: "... non ho ricordi dei miei genitori che si comportano come coppia ...", ha poi aggiunto: "...quando mio padre era a casa, vi erano solite discussioni tra lui e mia madre".

F.A. ha confermato che i litigi in casa erano frequenti ed ha dichiarato: "Quando eravamo più piccoli, ricordo che c'erano momenti in cui i miei genitori si separavano ma non era ufficializzato in modo giudiziale. Precisamente, ricordo che nel 2000, quando ci trasferimmo, mio padre non stava con mamma in quanto si erano separati. Siamo stati circa cinque, sei anni a casa da soli con mamma e poi lui è ritornato a casa nel 2006, 2007 circa ...".

Tali periodi di interruzione della convivenza matrimoniale sono stati confermati anche dalla figlia D. e sono stati evidenziati anche dal padre, nelle memoria integrativa depositata il 26.11.2014, in cui si legge che i coniugi, circa dieci anni prima, a causa dell'incompatibilità caratteriale, avevano deciso di separarsi legalmente per poi, dopo circa due anni, tornare a convivere, nel tentativo di ricostruire l'unione familiare, nonostante il rapporto si fosse oramai sgretolato e proseguire nella convivenza fosse diventato impossibile (fatto non contestato dalla controparte).

Emerge inoltre dagli atti e dalle dichiarazioni dei testimoni che, nei lunghi e frequenti periodi che il marito trascorrevva fuori per motivi di lavoro, i contatti fra i coniugi fossero minimi, se non talvolta del tutto inesistenti.

Pertanto, l'istruttoria ha delineato il quadro di un matrimonio costellato, sin dalla sua nascita, da dissidi ed incompatibilità caratteriali tali da averne pregiudicato irrimediabilmente, già da subito, la serenità e l'armonia. Non si dubita pertanto degli accesi dissidi e dei violenti litigi che hanno caratterizzato il matrimonio, ma tali eventi - più che essere la causa - devono ritenersi la conseguenza di una risalente, se non originaria, intollerabilità della convivenza tra i coniugi, palesatasi a più riprese, attraverso frequenti e durature separazioni di fatto.

Ragion per cui, l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, nel gennaio 2014, deve ritenersi giustificato dall'oramai sopraggiunta impossibilità di proseguire oltre nella convivenza coniugale, nonostante plurimi tentativi di recuperare l'unione coniugale, puntualmente falliti durante tutto l'arco del matrimonio.

3. Nulla va riconosciuto a titolo di mantenimento per i due figli maggiorenni F.A. (nt. il (...)) e D. (nt. il (...)), che hanno oramai da tempo risalente completato i propri studi e fatto ingresso nel mondo del lavoro, nel quale hanno maturato diverse e numerose esperienze, dovendo presumersi l'acquisizione di una capacità lavorativa utile a renderli autosufficienti, anche alla luce della loro età.

A ben vedere, già al momento dell'introduzione del giudizio, nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.9.2014, il resistente deduceva che la figlia D. aveva lasciato la scuola nel mese di febbraio dello stesso anno, prestando attività lavorativa in Germania, e che il figlio F.A.

lavorava presso un rivenditore di calzature di Manfredonia, sebbene non regolarizzato (fatti mai specificamente contestati dalla controparte).

All'udienza presidenziale del 26.9.2014, la ricorrente confermava che la figlia aveva lasciato gli studi e dichiarava che D. lavorava presso un centro scommesse di Manfredonia, mentre nell'estate precedente aveva lavorato saltuariamente in un bar di Siponto.

Il figlio F.A., invece, in sede di testimonianza, ha dichiarato che, dopo che il padre lasciò la casa familiare - nel periodo in cui questi non provvedeva al mantenimento dei figli - lui e la sorella si mantenevano lavorando, rispettivamente, al mercato e saltuariamente presso un bar.

Da allora risulta che il figlio sia stato volontario in ferma breve presso la Capitaneria di Porto (v. documentazione fotografica depositata all'udienza del 28.4.2017), mentre, quanto alla figlia, il resistente ha prodotto in giudizio un certificato occupazionale rilasciato dal Centro per l'impiego di Manfredonia il 10.3.2015, da cui risulta che D. abbia avuto dal 2012 al 2014 diverse esperienze lavorative, con diverse qualifiche, con contratti part-time, a tempo determinato e, in una occasione, indeterminato.

Sebbene le parti non abbiano fornito aggiornamenti sulle condizioni economiche attuali dei figli, tenute presenti le passate e variegata esperienze lavorative, visto anche il tempo trascorso dagli ultimi impieghi lavorativi noti - durante il quale F.A. e D. dovrebbero avere ulteriormente accresciuto il loro bagaglio di esperienze e competenze -, considerato poi che essi hanno oramai lasciato gli studi da molti anni, deve ricavarci, in via presuntiva, l'acquisizione da parte loro di una capacità lavorativa e reddituale confacente alle loro possibili aspirazioni, prendendo in considerazione il fatto che non risulta che i due abbiano completato percorsi di formazione particolarmente qualificanti o conseguito elevati titoli di studio.

4. Andrà conseguentemente rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare sita in M. alla Via S. R. n. 149 proposta dalla ricorrente, con revoca dell'assegnazione disposta in via provvisoria e urgente nel corso del giudizio.

In primo luogo, va premesso che, come noto, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare è finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi trovare applicazione come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c.c. e dall'art. 5 della L. n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. n. 1545/2006).

In linea con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (v. Cass. n. 18863/2011 e, più di recente, Cass. n. 14348/2012), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (ex multis, v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 dicembre 2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 18440/2013).

Non va dimenticato, infatti, che la ratio dell'assegnazione della casa coniugale è quella di garantire ai figli di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, consentendo loro di permanere nel luogo che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, e tutelandoli contro un forzoso allontanamento dal focolare domestico.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la domanda di assegnazione della ex casa familiare andrà rigettata, per mancanza dei presupposti applicativi dell'istituto in esame, per cui l'immobile sarà soggetto al suo ordinario regime civilistico.

5. Passando alle statuizioni di ordine economico, giova previamente ricostruire le condizioni economico-reddituali delle parti, per come emerse nel corso del giudizio.

La ricorrente, durante del matrimonio, si è sempre dedicata in via esclusiva alla cura della famiglia ed alla crescita ed educazione della prole, senza mai lavorare.

Solo successivamente all'introduzione del giudizio di separazione, in base a quanto dichiarato dal figlio F.A. in sede di testimonianza, ha iniziato "Qualche volta e cioè saltuariamente", attualmente "massimo una volta a settimana", a prestare assistenza a donne anziane durante la notte. Attività - precaria e non regolare - da cui si deve presumere che la donna possa trarre un reddito di entità minima, neppure sufficiente a sopravvivere.

Il resistente, invece, ha svolto, sino al licenziamento per motivi disciplinari notificatogli con lettera del 9.10.2018 (v. anche certificato di stato occupazionale rilasciato dal Centro per l'impiego di Manfredonia il 12.12.2018), attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato per la B. s.p.a., con un reddito annuo netto pari ad Euro 29.838,00 (Euro 37.116,00 reddito complessivo - Euro 7.278,00 imposta netta) (v. Modello 730/2018).

A seguito del licenziamento, risulta dal certificato storico occupazionale rilasciato dal Centro per l'impiego di Manfredonia il 4.10.2021 che il resistente abbia lavorato, con contratti a tempo determinato, come saldatore-tubista e addetto al carico e scarico merci; dal Modello 730/2021 risulta che il R. sia attualmente titolare di un reddito annuale netto pari ad Euro 11.644,00 (Euro 12.971,00 reddito complessivo - Euro 1.327,00 imposta netta).

Ai fini della decisione, tuttavia, non potrà non valorizzarsi la circostanza che la drastica contrazione reddituale subita dal marito a seguito del licenziamento disciplinare dal suo precedente impiego, da cui conseguiva un rilevante reddito, sia imputabile solo ed esclusivamente a lui, perché frutto della sconsiderata condotta riassunta nella lettera di licenziamento del 9.10.2018.

Pertanto, dovrà prendersi in considerazione la piena capacità reddituale del R., come risultante dal precedente impiego lavorativo, giacché il licenziamento disciplinare dovuto ad una grave e rimproverabile condotta del marito, obbligato a contribuire al mantenimento della moglie e dei figli, non può risolversi in un danno per gli incolpevoli aventi diritto al contributo economico ed in un pregiudizio per i loro essenziali bisogni personali, di rilievo costituzionale.

Ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento dovrà inoltre prendersi in considerazione che, sulla casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, grava un mutuo ipotecario che prevede una rata di restituzione mensile pari ad Euro 865,69, che grava solidalmente sui coniugi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e considerata la netta sperequazione tra le condizioni reddituali dei coniugi, si stima equo stabilire l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c., pari ad Euro 750,00, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo andrà rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.

6. Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente.

Come affermato dalla granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, le questioni attinenti allo scioglimento della comunione di beni immobili, alla restituzione di beni mobili, alla restituzione ed al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme tra le parti, sono in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione o di divorzio e come tali, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., non possono essere trattate nel medesimo procedimento ma dovranno essere oggetto di una apposita domanda che seguirà il rito ordinario e non il rito speciale previsto in materia di separazione o di divorzio, riguardando tale procedimento esclusivamente lo status coniugale e le conseguenti pretese alimentari ed assistenziali; ciò in quanto l'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi (cfr. Cass. 18870/2014; Cass. 11828/2009; Cass. 20638/2004; Cass. 6660/2001).

Pertanto, non sussistendo una connessione qualificata tra la domanda in esame e quella di separazione, bensì soltanto una connessione di tipo soggettivo, riguardando esse le medesime parti,

dovrà dichiararsene l'inammissibilità, trattandosi di domanda non cumulabile con quella di separazione, per i motivi esposti, che dovrà quindi essere trattata con rito ordinario in separato procedimento.

7. In ordine alle spese di lite, considerata la soccombenza reciproca delle parti, esse vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

- 1) pronuncia la separazione personale dei coniugi R.P., nato a M. il (...), e V.A.M., nata a S. G. R. il (...), ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
- 2) rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
- 3) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, ne revoca l'assegnazione provvisoria ed urgente disposta nel corso del procedimento;
- 4) rigetta le domande di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente indipendenti proposte dalla ricorrente;
- 5) pone a carico di R.P. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a V.A.M., a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 750,00; da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo indici ISTAT;
- 6) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente;
- 7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- 8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manfredonia, luogo di celebrazione del matrimonio, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 368, parte II, serie A, anno 1994).

Conclusione

Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.